



# CITTA' DI FERMO

AL CONSIGLIO

## PROPOSTA DI ATTO DEL 03-03-2016, n. 13

**Oggetto:**

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2016**

Visto: Per la regolarità del procedimento.

Fermo, lì

Il Responsabile  
del procedimento \_\_\_\_\_

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

Visto:

Fermo, lì

L'Assessore \_\_\_\_\_

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria assegnando all'impegno di spesa il n. \_\_\_\_\_, ovvero alla prenotazione dell'impegno di spesa il n. \_\_\_\_\_.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Finanze \_\_\_\_\_

Visto: Per la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

Fermo, lì

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

## Al Consiglio Comunale

Oggetto: **Approvazione Addizionale comunale IRPEF anno 2016.**

L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita, con decorrenza 01/01/1999, con l'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 360/98. La titolarità del tributo è attribuita ai comuni che, in base al comma 3 dello stesso articolo, possono deliberare annualmente la variazione dell'aliquota da applicare al reddito imponibile, entro i limiti stabiliti dallo stesso comma.

L'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando la formulazione iniziale del comma 3 del citato D.Lgs. 360, prevedeva:

*comma 3. "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";*

*comma 3-bis. "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";*

Il D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 2014 all'art. 13 comma 16 interviene sulla normativa vigente chiarendo che la differenziazione delle aliquote possa essere fatta solo:

*"utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività"*

L'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), stabilisce il divieto di aumento dei tributi locali e del resto da diversi esercizi l'aliquota è al massimo livello consentito.

Infatti, nel rispetto delle citate norme succedutesi nel tempo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/99 è stata deliberata l'addizionale comunale con l'aliquota dello 0,2% per l'anno 1999 e tale aliquota è stata incrementata dello 0,2% con deliberazione C.C. 12/2000 e dello 0,1% con deliberazione G.C. 18/2001 con decorrenza 2001; tale aliquota è stata quindi confermata nelle annualità successive con deliberazione G.C.

215/2006 per l'anno 2006, fino all'annualità 2007 quando con deliberazione C.C. 36/2007 è stata portata allo 0.8 %, aliquota confermata per l'anno 2008 con atto del C.C. n. 41 del 29/5/2008, per l'anno 2009 con delibera del C.C. n. 21 del 30/03/2009, per il 2010 con delibera C.C. n. 23 del 23/03/2010, per l'anno 2011 con delibera C.C. 11 del 22/02/2011.

Per l'esercizio 2012 la deliberazione C.C. n. 50/2012 prevedeva una leggera riduzione di aliquota per il I^ scaglione di reddito, ma il Ministero dell'Economia, in sede di controllo degli atti deliberativi comunali, ha ritenuto che l'applicazione dell'addizionale fosse possibile esclusivamente o con aliquota unica (con una eventuale soglia di esenzione) o a scaglioni. In questa seconda ipotesi tuttavia, occorre **intervenire in tutti gli scaglioni di reddito IRPEF e non solo su uno**, pena la violazione del principio costituzionale di progressività delle imposte sul reddito.

In ottemperanza ai rilievi mossi, il Consiglio Comunale ha rettificato il proprio precedente atto con Deliberazione n. 85 del 28/9/2012 che ha confermato anche per il 2012 aliquote e scaglione (unico) vigente per l'anno precedente.

La stessa manovra è stata confermata anche per il 2013 con Deliberazione C.C. n. 63 del 30/08/2013 e per l'anno 2014 con deliberazione C.C. n. 68 del 29/07/2014.

Per il 2015 con deliberazione C.C. n. 14 del 28/07/2015 la fascia di esenzione è stata elevata ad € 8.000,00 dai 7.500,00 € precedenti.

L'indicazione programmatica dell'Amministrazione per l'esercizio 2016 è la conferma dell'aliquota dello 0.8% con un lieve ritocco della fascia di esenzione che viene portata ad € 8.500,00 ed un presumibile effetto a bilancio con una minima minore entrata, stimabile tra i 10 ed i 20 mila €.

A conclusione e per le motivazioni esposte, si propone quanto segue:

1) stabilire per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2016 l'aliquota dello 0,8 % con una soglia di esenzione ad € 8.500,00.

Oggetto: Approvazione addizionale comunale IRPEF anno 2016.

Fermo,

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Tullio Valentini

---

**Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000**

Fermo,

Parere di regolarità tecnica: favorevole  
La Dirigente Servizio Tributi – Società Partecipate  
Dott.ssa *Flaminia Annibali*

Fermo,

Parere di regolarità contabile: favorevole  
Il Dirigente Servizio Bilancio  
Dott.ssa *Serafina Camastra*

---

Fermo,

La Segretaria Generale: favorevole  
per il visto di conformità dell'azione amministrativa  
Dott.ssa *Serafina Camastra*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio resa sulla base del documento istruttorio che precede e ritenuto opportuno farla propria anche in relazione alla motivazione dell'atto;

VISTI i pareri positivi espressi dalla Dirigente del Servizio in merito alla regolarità tecnica e della Segretaria Generale in merito alla conformità alla legge dell'azione amministrativa ed al parere di regolarità contabile

Con voti....

### DELIBERA

- di stabilire l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2016 l'aliquota dello 0,8 % per gli tutti gli scaglioni di reddito con una soglia di esenzione ad € 8.500,00, maggiorata rispetto allo scorso anno.
- di dare mandato all'Ufficio Tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente atto nei modi e nei tempi di legge, attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

ED INOLTRE, in relazione all'urgenza determinata dalla necessità di provvedere da parte dell'Ufficio Tributi alle opportune comunicazioni ai contribuenti in tempo utile per la scadenza dei pagamenti, il Consiglio Comunale, delibera l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.